

STATUTO

**TARGET OUT ONLUS
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE A R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MARINEO PA VIA VITTORIO
EMANUELE 12

Numero REA: PA - 200217

Codice fiscale: 04502890827

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-07-2005 - Statuto completo	2
--	---

Allegato lettera "A" al repertorio n. 85302/20202

STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una società cooperativa sociale denominata

"TARGET OUT ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L."

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Marineo (Palermo) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso l'Ufficio Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

3.2. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub. 3.1 con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'Ufficio Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'organo amministrativo.

3.4. Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonchè per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 - Oggetto

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende fare partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nelle attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La Società perseguendo finalità mutualistiche mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, Associazioni, Comunità montane, Province, Regioni, UU.SS.LL.), con enti Pubblici, parapubblici, morali e privati. Si propone in gene-

rale di operare nell'ambito dei servizi di rilevanza sociale di utilità generale, anche all'interno di emanati o emanandi provvedimenti anche di carattere straordinario, organizzare corsi di formazione ed addestramento professionale partecipando anche agli incentivi previsti dalla Comunità Europea, ricevere qualsiasi incentivo, contributo o sovvenzione, prestito agevolato erogabile a norma delle leggi vigenti o emanande da organismi comunitari, nazionali, regionali ed altri, compiere qualsiasi operazione mobiliare ed immobiliare, finanziaria ed economica utile allo svolgimento dello scopo sociale consentito dalla legge, costituire o partecipare a consorzi o associazioni tra società con affinità di scopi, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione e/o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

La Cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità speculative, intende svolgere le attività dell'art. 1 della legge 381/91.

La Cooperativa si propone in particolare di operare nell'ambito dei servizi di utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza sociale agli anziani ed ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori.

Per i portatori di handicap la Cooperativa si propone:

- 1) la prestazione dell'assistenza ai soggetti sopra citati, anche a domicilio o presso Ospedali, case di cura, case di riposo, o nei luoghi di villeggiatura;
- 2) la creazione di impianti polivalenti per la cultura, lo svago, lo sport, finalizzati all'armonico sviluppo psicofisico;
- 4) la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzativo nel territorio;
- 5) l'assistenza ai soggetti portatori di handicap, volta alla integrazione nella vita sociale;
- 6) la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di servizi di vita associata;
- 7) la promozione di incontri, manifestazioni, gite, escursioni atte ad elevare spiritualmente e culturalmente ed a fornire occasioni di svago agli utenti ed alle loro famiglie;
- 8) la prestazione di assistenza medica generica, specialistica, adottando modalità particolari per i soggetti portatori di handicap;
- 9) l'istituzione di un consultorio per i problemi di pertinenza del soggetto portatore di handicap;
- 10) l'orientamento professionale del portatore di handicap ed il suo inserimento nelle istituzioni normali di qualificazione riqualificazione professionale, nonché delle attività lavorative;
- 11) l'iniziativa informativa rivolta a tutti i cittadini e

specialmente ai genitori sul significato socio culturale dell'inserimento dei portatori di handicap in tutte le istituzioni e sedi normali e sulle conoscenze tecnico scientifiche che consentono la prevenzione ed il recupero degli handicap;

12) la creazione di una rete di servizi per il sostegno economico, sociale e psico-pedagogico anche in forma domiciliare alle famiglie per aiutare la permanenza nell'ambito domestico del portatore di handicap che richiede sorveglianza continua e cure particolari;

13) la creazione di servizi aperti quali l'assistenza domiciliare ed il centro diurno;

14) l'istituzione di servizi residenziali quali comunità morali di volontariato e privati, l'istituzione di centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporanea;

15) l'organizzazione e la gestione di soggiorni di vacanza con l'ausilio di personale specializzato;

16) l'educazione sanitaria e sociale della popolazione sulle cause e conseguenze degli handicap, anche in ordine alla prevenzione degli stessi invalidati prima, durante la gestazione, durante il parto, durante il periodo prenatale e nelle fasi di sviluppo biofisico e psico-sociale;

17) l'istituzione di un servizio di aiuto personale, in rapporto alle specifiche esigenze fisiche, psichiche e sensoriali, ai soggetti portatori di handicap che per la qualità subiscono un deficit transitorio o permanente, delle proprie capacità fisico-psichico-sociale, la cui gravità non consente l'autodeterminazione e l'autosufficienza;

18) la promozione di servizi di mensa e di trasporto per la frequenza di asili nido e delle scuole di ogni ordine e grado, dei corsi di formazione professionale e dei centri educativi-riabilitativi a carattere ambulatoriale e diurno;

19) la rimozione sistematica delle cause sociali che contribuiscono al processo di emarginazione dei portatori di handicap;

20) la sensibilizzazione e l'educazione della popolazione con il coinvolgimento delle istituzioni socio-culturali e scolastiche e delle forze interessate in modo da far diventare il problema dei soggetti portatori di handicap una questione sociale che riguardi direttamente tutta la comunità locale;

21) gli interventi coordinati di équipes pluridisciplinari;

22) la fruizione dei servizi per la promozione culturale e l'educazione permanente di cui all'art. 10 L.R. n. 01/1979 da parte dei soggetti portatori di handicap.

Per gli anziani ed inabili:

1) il mantenimento delle persone anziane ed inabili;

2) il reinserimento delle persone anziane ed inabili nel nucleo familiare;

3) il reinserimento delle persone anziane ed inabili nel normale ambiente di vita;

4) la promozione ed il sostegno di una rete di servizio a ca-

rattere territoriale e di un organico sistema di provvidenze;

5) lo stimolo delle iniziative finalizzate al superamento di situazioni emarginanti ed acconsentire la partecipazione alla loro gestione;

6) la promozione di studi sulle condizioni ed i problemi delle persone anziane ed inabili nonchè l'effettuazione di indagini sulla popolazione anziana;

7) la formazione e l'aggiornamento professionale;

8) l'utilizzo del volontariato;

9) l'assistenza domiciliare ed abitativa anche con l'ausilio del telesoccorso;

10) la realizzazione dei soggiorni climatici, marini, montani e termali;

11) la realizzazione di centri di incontro per le attività culturali e del tempo libero;

12) la realizzazione di centri diurni e notturni di assistenza;

13) la realizzazione di case albergo, case protette, comunità alloggio e case di riposo;

14) l'assistenza socio sanitaria, le prestazioni di tipo sanitario saranno eseguite personalmente da medici ed infermieri all'uopo abitati, nel rispetto delle rispettive vigenti, sotto la loro responsabilità;

15) la realizzazione di una rete per l'assistenza economica;

16) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani e degli inabili anche a domicilio o presso Ospedali, case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;

17) la creazione di impianti polivalenti e la ricezione dell'anziano e dell'inabile;

18) la realizzazione di iniziative che consentano il rapporto organizzato del territorio.

La Cooperativa si propone, inoltre, di operare nell'ambito ai minori attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare attraverso la creazione di villaggi o case famiglia, in cui si favorisca l'elevazione morale e civile dei ragazzi mediante:

1) attività formative, ricreative ed assistenziali;

2) la creazione e la gestione dei centri ricreativi, culturali e sportivi;

3) la gestione di mense;

4) la promozione di iniziative volte a tutelare e favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore per eliminare le condizioni di disagio mediante l'attività delle comunità di accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dell'ambito familiare;

5) l'attuazione di interventi a sostegno della famiglia anche dopo il reinserimento del minore per eliminare situazioni di rischio, in particolare per l'assolvimento dell'obbligo sco-

lastico anche tramite censimento dell'evasione scolastica;

6) attività di centro incontri ed iniziative di presenza sociale nei quartieri a rischio;

7) l'attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche, nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati alla attività istituzionale o nel periodo estivo;

8) assistenza socio scolastica, professionale mediante ricoveri dei minori in convitto o semiconvitto;

9) prevenzione e rieducazione mediante ricovero dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria anche nell'ambito della competenza amministrativa e civile;

10) gestire scuole parificate, corsi di qualificazione, colonie estive, campeggi, pensioni ad esclusivo beneficio dei soggetti di cui sopra;

11) gestire ed attuare corsi di formazione professionale per reinserimento dei disadattati sociali;

12) istituire e gestire servizi sociali, centri socio-medico-psico-pedagogici completi di servizio di orientamento professionale;

13) organizzare e gestire un segretario familiare e/o sociale;

14) realizzare e gestire asili nido, scuole materne, elementari, dopo scuola, anche in collaborazione con gli Enti Locali, équipes di esperti per l'applicazione di tecniche psicopedagogiche;

15) promuovere iniziative volte alla promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e per l'adolescenza ed in particolare i servizi e gli interventi previsti dalla legge 28 agosto 1997 n. 285;

16) promuovere iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno di adolescenti e giovani in difficoltà anche attraverso iniziative previste dalla legge 216/91;

17) assicurare l'assistenza domiciliare e/o la gestione di centri diurni e notturni ad alcolisti e tossico dipendenti.

Per gli immigrati extracomunitari la Cooperativa si propone di:

1) progettare, organizzare e gestire servizi a favore degli immigrati extracomunitari quali centri di prima accoglienza e smistamento, centri di accoglienza e di assistenza, centri di orientamento e di occupazione;

2) corsi di formazione professionale per gli immigrati, per il personale addetto e per i giovani da inserire nel settore;

3) attivare reti di collegamento con strutture simili presenti nel territorio dell'Unione Europea;

4) attivare studi, catalogazione e comparazione della legislazione regionale, nazionale ed internazionale;

5) promuovere attività che favoriscano il rientro di patria degli immigrati sfruttando la legislazione all'uopo prevista

anche nei paesi di origine;

6) promuovere interventi tesi ad attuare una maggiore sensibilizzazione della popolazione autoctona;

7) istituire servizi bibliotecari e culturali per extracomunitari;

8) promuovere la stesura e la pubblicazione di dispense, materiale informativo, atti di convegni, di seminari, etc.;

9) istituire servizi di prima alfabetizzazione, formazione culturale e linguistica (italiana ed europea);

10) istituire servizi di assistenza didattica e di orientamento al lavoro, di consulenza giuridica ed economica;

11) istituire servizi socio-assistenziali e sanitari;

12) promuovere attività culturali, sportive, ricreative ed in genere tutti i servizi e le iniziative previste dalla legge 6 marzo 1998 n. 40 e del T.U. 25 luglio 1998 n. 286 a favore di immigrati extracomunitari.

La Cooperativa si propone l'assistenza post-penitenziaria, quella a favore delle famiglie di detenuti e di vittime del delitto. Attività e servizi a favore di detenuti affidati ai servizi sociali o presso le carceri anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con il Ministero di Grazia e Giustizia, con i Comuni ed altri enti. La Cooperativa si propone altresì la stipula di convenzioni con il Ministero della Difesa e/o iscrizioni all'Albo per lo svolgimento di servizio civile per gli obiettori di coscienza. La cooperativa si propone, altresì di svolgere assistenza socio-assistenziale, sanitaria, legale ed economica a favore di gestanti e ragazze madri; organizzare e gestire un segretario familiare e/o sociale.

Perseguire finalità culturali e sportive attraverso la gestione di attività nei campi dell'informazione, dell'informatica, della cultura, dello spettacolo e della ricreazione in genere; ricorrendone le esigenze potranno essere costituite sezioni di attività per le diverse discipline praticate;

Promuovere attività artistiche e culturali attinenti le arti letterarie, musicali, teatrali, figurative, audiovisive, multimediali, grafiche, fotografiche e cinematografiche;

Promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale del territorio mediante la promozione e realizzazione di relazioni, studi, ricerche, programmi di sviluppo, indagini sul territorio, corsi di formazione professionale inerenti a tali problematiche e finalità;

Svolgere attività di aggiornamento e formazione per il personale impiegato nell'attività di formazione professionale e nelle attività educative, scolastiche ed extrascolastiche;

Gestire archivi, biblioteche, musei, banche dati e centri di documentazione ed informazione;

Promuovere lo scambio di risorse professionali con altri centri qualificati italiani ed esteri;

Promuovere scambi culturali tra giovani europei, e non, anche

nell'ambito dei programmi formativi;

Partecipare e dare adesioni a progetti internazionali si solidarietà in Italia e all'estero,

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Cooperativa potrà ancora:

- erogare i predetti servizi sia direttamente che indirettamente cioè in esecuzione di contratti, appalto, affidamenti e di ogni altra forma contrattuale;

- provvedere all'istruzione cooperativistica e professionale anche mediante l'istituzione di corsi di orientamento, addestramento, qualificazione e perfezionamento; compiere ogni azione mutualistica e scegliere in genere tutte le attività utili al raggiungimento dello scopo sociale; aderire a società e consorzi tra cooperative aventi finalità analoghe e comunque congruenti; compiere tutte le operazioni di ordine tecnico, finanziario, mobiliare ed immobiliare necessarie al raggiungimento degli scopi sociali; accettare lasciti e donazioni; aprire conti correnti bancari, emettere cambiali, assumere mutui ipotecari, riscuotere mandati e contributi, rilasciare quietanze liberatorie in genere. Per il conseguimento di tutti gli scopi sopracitati la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e tutte le provvidenze Statali, Regionali, Comunitarie e di ogni altro Ente.

La Cooperativa infine può:

a) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonchè adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 30 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;

b) svolgere nell'interesse dei soci qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli altri atti e concludere tutte le operazioni necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali con esclusione in ogni caso, delle operazioni previste dalla legge n. 1 del 2 gennaio 1991, nonchè di tutte quelle altre leggi che sottopongono lo svolgimento delle attività in esse considerate a particolari requisiti in cui la società non ne è in possesso.

La società cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa a quelle sopra elencate.

La società cooperativa per raggiungere lo scopo mutualistico può stipulare convenzioni con personale specializzato e professionisti ove non ne sia disponibile tra i soci, ovvero procedere ad assunzione di personale specializzato e/o qualificato per comprovati motivi di funzionalità della società, nonchè compiere operazioni finanziarie bancarie inerenti l'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche.

Art. 6 - Numero e categorie di soci

6.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

6.2 Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un compenso di qualsiasi natura ed entità;
- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della cooperativa.

6.3 Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

6.4 Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

6.5 Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie sopraindicate.

Art. 7 - Soci lavoratori

7.1 I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

7.2. Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.

7.3 Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 8 - Soci svantaggiati

La cooperativa non prevede la particolare categoria di soci svantaggiati, essi avranno gli stessi diritti ed obblighi di tutti i soci, salvo il trattamento di miglior favore ad essi riconosciuto dalla legge.

Art. 9 - Soci volontari

9.1 Sono volontari i soci che prestano la loro attività nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.

9.2 Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

9.3 Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

9.4 Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

9.5 Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 10 - Soci finanziatori e titolari di strumenti finanziari

10.1 La cooperativa non può emettere strumenti finanziari.

Art. 11 - Procedura di ammissione

11.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

11.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

11.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.

11.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere moti-

vata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

11.5 L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 12 - Quote

12.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore a venticinque euro.

12.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a centomila euro.

12.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

Art. 13 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

13.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

13.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

13.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

Art. 14 - Vincoli sulle quote

14.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

14.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Art. 15 - Recesso

15.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scis-

sione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;
- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo;
- ai soci cooperatori che non si trovino più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

Il recesso non può essere parziale.

15.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

15.3 Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e società con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art. 16 - Esclusione del socio

16.1 L'esclusione del socio può aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;
- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- nel caso indicato all'articolo 2531;
- nei casi previsti dall'articolo 2286;
- nei casi previsti dell'articolo 2288, primo comma;
- nel caso in cui il socio non concorra o non possa più concorrere al raggiungimento dello scopo sociale.

16.2 L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori.

16.3 Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

16.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 16-bis - Morte del socio

16.b.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni dell'articolo **17** seguente.

16.b.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione al-

la società, invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono più di uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società consenta la divisione.

Art. 17 - Liquidazione della quota

17.1 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

17.2 Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio defunto hanno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale. La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma.

17.3 Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi dall'approvazione del bilancio, salvo quanto previsto al punto 17.4 seguente.

17.4. Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

18.1 Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Patrimonio sociale

19.1 Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
 - b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di gestione;
 - c) dai fondi di accantonamento;
 - d) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme versate a norma del precedente punto **11.3**;
 - e) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.
- Le riserve di cui ai punti sub b), c) ed e) non possono essere ripartite tra i soci cooperatori né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 20 - Capitale sociale

20.1 Il capitale sociale della cooperativa non è determinato

in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (euro venticinque virgola zero zero).

20.2 L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società.

20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

20.5 Se in conseguenza di perdite, il capitale risulta diminuito di oltre un terzo, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti.

All'assemblea può essere sottoposta una relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni, ove nominato, del collegio sindacale o del revisore; copia della relazione e delle osservazioni possono essere depositate nella sede della società almeno otto giorni prima dell'assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea l'organo amministrativo deve dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione di cui al periodo precedente, ove predisposta e depositata.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

In mancanza l'organo amministrativo e, se nominati, i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

20.6 Se per la perdita di cui al precedente punto **20.5**, il capitale risulta completamente eroso, l'organo amministrativo deve senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo.

Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie

21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali.

21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

Art. 22 - Divieti

22.1 E' fatto divieto alla cooperativa:

- di distribuire dividendi;
- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

23.1 L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge.

23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 22, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.

23.4 L'assemblea, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% dei trattamenti economici complessivi spettanti ai soci lavoratori ordinari e svantaggiati.

I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai compensi erogati a ciascun socio. A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno è rapportato ai compensi erogati ai soci, la percentuale risultante applicata alla retribuzione di ciascun socio determina il ristorno individuale. L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi
- aumento gratuito del capitale sociale

Art. 24 - Decisioni dei soci

24.1. I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili nei limiti delle finalità perseguite dalla società cooperativa;
- b) la nomina, se prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

24.2. Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c)

del punto **24.1** sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. **26**.

24.3. Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto **24.1** oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art. **27**.

24.4. Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 25 - Diritto di voto

25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota.

Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

26.1. Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto **24.3**, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrativo.

26.2. Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

26.3. Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro con-

trarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci

entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

26.4. Perché le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappresentano almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

27.1. Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto **24.1** alle lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

27.2. L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati

tutti gli amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479 - bis, comma 4, c.c.

A tal fine, il presidente del consiglio d'amministrazione o uno degli amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri amministratori e sindaci, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

27.3. L'assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. b) o dall'amministratore unico (nel caso di cui al successivo punto 28.1 lett. a.).

In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il presidente può chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

27.4. Hanno diritto d'intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'assemblea si considera, comunque, tenuta nel luogo in cui si trova il presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea, inoltre, può farsi rappresentare da un altro socio con delega scritta, tale delega dovrà essere conservata dalla società. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita né agli amministratori né ai sindaci (o al revisore), né alle società da esse controllate o che controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

27.5 L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto **24.1** nei quali è richiesto il voto favorevole

dei soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci.

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza, salvo che nei casi previsti alle lettere d) ed e) del punto 24.1 nei quali è richiesto il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno 1/3 dei voti spettanti alla totalità dei soci.

L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalità di voto, su proposta del presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

27.6. Le deliberazioni dell'assemblea devono constatare da verbale sottoscritto dal presidente e del segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamati a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 - Amministrazione

28.1. La società potrà essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un consiglio di amministrazione.

28.2 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 c.c.

28.4. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessità di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilità.

28.5. Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione.

Il collegio sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma

5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli amministratori rimasti in carica o il socio più anziano dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6. Ove nominato, il consiglio di amministrazione di cui alla lett. b del precedente punto 28.1, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Art. 29 - Decisioni del consiglio di amministrazione

29.1. Nel caso di società amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto **29.2**, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

29.2. Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, 1° comma (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, le decisioni del consiglio di amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse la maggioranza dei consiglieri e dei sindaci effettivi, ove nominati.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. In caso di parità la proposta s'intende respinta. Il voto non può essere dato per rappre-

sentanza.

29.3. Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro degli amministratori.

Art. 30 - Competenze degli amministratori

30.1. L'organo amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o l'atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori «ad negozia» e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

30.2. Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. a un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a uno o più dei propri componenti anche disgiuntamente. Il comitato esecutivo ovvero l'amministratore o gli amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.

Art. 31 - Rappresentanza

31.1. La rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio spetta all'organo amministrativo adottato o al suo presidente, secondo le modalità e con le limitazioni stabilite dall'atto di nomina.

Art. 32 - Compensi degli amministratori

32.1. Il compenso annuale all'organo amministrativo è determinato dai soci al momento della nomina.

Art. 33 - Controllo dei soci ed azione di responsabilità

33.1. Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro fiducia.

Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori. L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della società.

Art. 34 - Controllo legale dei conti

34.1 Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 c.c., la società è controllata da un collegio sindacale composto da tre sindaci effettivi e tre supplenti nominati dall'assemblea la quale designa altresì il presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata da un collegio sindacale o da un revisore unico.

34.2 Ai fini della nomina del collegio sindacale ciascun socio potrà presentare una lista composta da due sezioni, una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. I tre sindaci effettivi e i due sindaci supplenti saranno nominati dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti

Art. 35 - Disposizioni finali

35.1 La cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

35.2 In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea straordinaria, nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto a fini mutualistici o ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

35.3 Per quanto non previsto dal presente statuto e dall'atto cui esso è allegato è fatto espresso riferimento alle vigenti disposizioni di legge.

F.to: Salvatore Sclafani

DOTTOR LEOLUCA CRESCIMANNO NOTAIO

Copia su supporto informatico conforme all'originale documentato su supporto cartaceo ai sensi dell'articolo 20 - comma 3 del D.P.R. 445/2000 che si trasmette ad uso Registro Imprese. Esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 34 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e della Circolare della Agenzia delle Entrate n. 67/E del 7 agosto 2002.